

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

**PROT. n. 0014517  
032101.01.4179.005**

**Roma, 22 novembre 2012**

**OGGETTO: Detenzione di manufatti esplosivi presso esercizi di minuta vendita. Chiarimenti**

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia della nota 557/PAS/E/016056/XV.H.MASS(77)BIS del 12 novembre 2012 (Prot.n. 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS del 13 novembre 2012) con la quale l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inteso fornire alcuni chiarimenti in materia di detenzione di manufatti esplosivi presso esercizi di minuta vendita.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Protocollo: 557/PAS/U/019654/XV.H.MASS(77)BIS

Data: 13 novembre 2012

557/PAS/E/016056/XV.H.MASS(77)BIS

Roma, 12 novembre 2012

**OGGETTO: Detenzione di manufatti esplosivi appartenenti alla V Categoria - gruppi D ed E presso gli esercizi di minuta vendita di cui al capitolo VI dell'Allegato "B" al Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, come modificato dal D.M. 9 agosto 2011. Richiesta di chiarimenti.**

Sono pervenute, da parte di alcune Prefetture ed associazioni di categoria, richieste di chiarimenti su questioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento delle licenze concernenti gli esercizi di minuta vendita, ai sensi dell'art.6 comma terzo del D.M. 9.8.2011<sup>1</sup>, e precisamente si chiede di far conoscere:

- *se all'art 1, punto 1, comma 2 del Cap. VI dell'Allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S., così come novellato dall'art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011, la locuzione " in aggiunta" possa essere interpretata "al di fuori" del contenuto della licenza ex art. 47 del T.U.L.P.S., per cui nel locale di vendita si potrebbero detenere, senza variazione della licenza, fino a 50 kg di manufatti della V categoria Gruppo D ed un quantitativo variabile di manufatti della V categoria Gruppo E, determinabile in base alla cubatura del locale ed alle modalità di conservazione;*
- *se il raddoppio dei quantitativi di artifici di V categoria gruppo C, se confezionati in "blister" autoestinguenti, come previsto dalle lettere a) - c) - d) dell'art. 3 del soprarichiamato Capitolo VI dell'Allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S., come novellato dall'art. 4, comma 4, del D.M. 9 agosto 2011, sia vincolato o meno al rapporto tra Kg netti e cubatura del locale, così come previsto per la detenzione di tali manufatti nella forma non blisterata.*

Tenuto conto che si tratta di problematiche di rilevanza generale, per uniformità di indirizzo, quanto al primo quesito si richiama l'attenzione di codesti Uffici evidenziando, per quanto riguarda il primo quesito, che l'art. 1, punto 1, del Cap. VI dell'allegato B al Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011, prevede la possibilità di detenere "... **in aggiunta a quanto indicato al punto 4 del presente articolo...**", ovvero in **aggiunta al contenuto della licenza\_ (e quindi al di fuori di essa), nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico** "omissis... fino a complessivi 50 kg netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D, nonché manufatti classificati nella V categoria, gruppo E; la quantità complessiva dei manufatti classificati nella V categoria gruppi D ed E dovrà rispettare quanto previsto al successivo art. 2, punto 2, secondo comma."

<sup>1</sup> Si riporta di seguito l'art. 6 del DM 09/08/2011. N.d.R.

"Art. 6. Disposizioni transitorie e finali.

Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e dalle relative disposizioni in materia di vendita, è consentito, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del decreto del Ministro, dell'Interno in data 4 aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei siti di stoccaggio, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data suddetta. Le scorte non smaltite entro i ventiquattro mesi debbono essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di siti adibiti a deposito di prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplosivi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 1973, già esistenti, devono munirsi, ove previste, delle licenze di polizia, delle autorizzazioni ai fini della prevenzione incendi ed adeguare le strutture alle norme tecniche vigenti.

Per gli esercizi di minuta vendita già autorizzati, ai sensi del cap. VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a valere le disposizioni previgenti. Il contenuto delle rispettive licenze dovrà essere aggiornato entro i successivi dodici mesi.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 120 del 10 maggio 1973."

Quindi, tali prodotti devono essere stoccati nel rispetto del vincolo di un metro cubo ogni 3,5 kg di massa netta.

Il medesimo art. 1 prevede, inoltre, che "... *In tali locali possono essere detenuti e venduti capsule innescate in un quantitativo massimo di n. 25.000 e bossoli innescati fino a un quantitativo massimo di n. 50.000, approvvigionati e conservati nelle confezioni originali e commercializzati nella confezione originale minima...*", nel solo rispetto delle modalità di conservazione che, nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico, è da intendersi "sugli scaffali".

**Pertanto, il titolare della licenza dell'esercizio di minuta vendita può, comunque, detenere nei locali suddetti i prodotti esplosivi di cui sopra, sebbene non riportati nel contenuto della licenza.**

Ne deriva che, qualora il titolare della licenza dell'esercizio di minuta vendita - per mera scelta commerciale o perché non possiede i requisiti richiesti connessi alla "cubatura libera" dei locali di deposito - non abbia presentato istanza con la quale richiede di poter detenere anche i quantitativi di esplosivi di "V-D" e "V-E", previsti al citato Cap. VI, art. 3 (*Contenuto della licenza*), punto e), la licenza già rilasciata - e, eventualmente, anche già modificata a seguito di "sostituzioni" o "rinunce" applicabili su alcuni prodotti a seguito di comunicazione dell'interessato - continua ad essere valida e non necessita di alcuna variazione da parte di codesti Uffici.

Nella prospettata ipotesi di implicita "rinuncia" alla possibilità di detenere nei "locali deposito" prodotti appartenenti alla V categoria - gruppi "D" ed "E", l'interessato è autorizzato - **fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151** - a detenere tali prodotti, esclusivamente nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico, come di seguito riepilogato:

- i prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo "D" possono essere detenuti in un quantitativo fino a kg 50 netti, purché siano rispettati i limiti di un metro cubo ogni 3,5 kg netti di prodotti;
- i prodotti appartenenti alla V categoria - gruppo "E", pur non avendo un limite massimo di carico, devono, comunque, essere stoccati nel rispetto del vincolo di un metro cubo ogni 3,5 kg di massa netta;
- i manufatti appartenenti alla V categoria - gruppo "E" del tipo "capsule innescate per cartucce" e "bossoli innescati" sono sottoposti al solo vincolo numerico, ovvero capsule innescate fino a n. 25.000 e bossoli innescati fino a n. 50.000, nel rispetto delle modalità di conservazione e cioè, nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico, "sugli scaffali".

Si precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità di detenere, nei locali in cui è consentito l'accesso al pubblico, oltre agli esplosivi sopraindicati, polveri di I categoria e cartucce di V categoria, gruppo A" per armi lunghe, nei limiti quantitativi indicati nella licenza e nel rispetto dei limiti imposti all'art. 2 (*Prescrizioni sui locali*), punto 2, secondo comma del Cap. VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S..

Si ritiene comunque opportuno effettuare un generale, complessivo riepilogo anche ai fini applicativi, della problematica in esame.

In particolare, come, peraltro, già rappresentato con circolare del 20 dicembre 1999, n. 559 (G.U. n. 15 - serie generale - del 20.1.2000), avente ad oggetto "*Decreto 23 settembre 1999 - Modificazioni agli allegato A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*", si evidenzia che, ove il richiedente intenda avvalersi della facoltà di detenere tutte le categorie di prodotti esplosivi ammessi, sia alla luce delle modifiche apportate nel 1999 che di quelle più recenti (D.M. 9.8.2011), il medesimo potrà ottenere una licenza che consente, nella sua forma più semplice, di detenere e vendere 115 Kg netti di prodotti esplosivi così suddivisi:

- a) 25 kg netti di polveri da lancio e/o da mina della prima categoria, più
- b) 50 kg netti di cartucce per armi comuni, più
- c) 20 kg netti di manufatti della IV categoria, più
- d) 20 kg netti di manufatti della V categoria gruppo C.

Per tali quantitativi sono consentite molteplici possibilità di rinunce o sostituzioni per categoria e quantità, fermo restando il quantitativo massimo di 200 kg, ai sensi dell'art. 1 (*Generalità*), punto 4) e dell'art. 3 (*Contenuto della licenza*) del Cap. VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S. come da ultimo modificati dall'art. 4, comma 4, del D.M. 9.8.2011.

A tale limite di 200 kg possono essere aggiunti i quantitativi di manufatti di V/D e V/E, autorizzati in licenza, come previsto dalla lett. e) dell'art. 3 del citato Cap VI All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 4 comma 4 del DM 9.8.2011.

Per la detenzione di tali ulteriori quantitativi dovrà essere presentata apposita istanza di aggiornamento della licenza, non essendo all'uopo sufficiente la mera "comunicazione" alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Con riguardo alla conservazione dei prodotti esplosivi, occorre precisare che, nei locali dove non è consentito l'accesso al pubblico (quindi destinati al solo deposito) vigono talune limitazioni da rispettare in ordine alla modalità di detenzione di esplosivi per ciascun ambiente. Pertanto - come peraltro stabilito dalla Commissione Consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 3 settembre 2012 - nel singolo locale adibito a deposito, si possono detenere contemporaneamente, a scelta, se autorizzati:

- cartucce di ogni calibro (quindi di V categoria - gruppo "A" e gruppo "E") con polveri della I categoria e capsule innescate e bossoli innescati;
- oppure:

- manufatti appartenenti alla IV categoria con quelli della V - gruppo “C”, gruppo “D” e gruppo “E” (tale ultimo gruppo limitatamente agli artifici da divertimento);  
oppure:
- qualsiasi manufatto appartenente alla V categoria, ad esclusione del gruppo “B” che negli esercizi di minuta vendita non è mai consentito.

In relazione al secondo quesito, sentita in merito la Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive nella seduta del 17 ottobre 2012, si precisa che, nel caso di prodotti di V categoria gruppo C, qualora gli stessi siano confezionati in blister autoestinguenti, il raddoppio del quantitativo previsto dalle lettere a) - c) - d) dell’art. 3 del soprarichiamato Capitolo VI, All. B, Reg. Esec. T.U.L.P.S., come modificato dall’art. 4, punto 4, del D.M. 9. 8. 2011, non è vincolato al rispetto del rapporto tra Kg netti e cubatura del locale, così come è, invece, richiesto per la detenzione di tali manufatti nella forma non blisterata. Rimane fermo, in ogni caso, il rispetto delle modalità di conservazione di cui all’art. 2 (Prescrizione sui locali), punto 2, quarto e quinto comma, del medesimo Capitolo VI.

La medesima Commissione ha, altresì, deliberato che i blister debbano essere realizzati con materiale autoestinguente, che impedisca la propagazione della combustione sia verso l’interno che verso l’esterno.